

Statuto ABC NAPOLI

Preambolo

L'azienda speciale *Acqua Bene Comune Napoli*, Ente di diritto pubblico, nasce dalla consapevolezza che in tutto il mondo le più recenti trasformazioni del diritto hanno prodotto l'emersione a livello costituzionale, normativo, giurisprudenziale e di politica del diritto della categoria dei beni comuni, ossia delle cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona e che vanno preservate anche nell'interesse delle generazioni future.

I beni comuni, *in primis* l'acqua, sono direttamente legati a valori che trovano collocazione costituzionale e che informano lo Statuto del Comune di Napoli. Essi vanno collocati fuori commercio perché appartengono a tutti e non possono in nessun caso essere privatizzati. L'acqua bene comune è radicalmente incompatibile con l'interesse privato al profitto e alla vendita.

In coerenza con queste premesse, Acqua Bene Comune Napoli, chiamata a governare il bene comune acqua della città di Napoli, si considera responsabile non soltanto nei confronti di tutti i napoletani, ma anche di tutta l'umanità presente e futura. Perciò essa vuole interpretare, attraverso una buona pratica di democrazia partecipata dal basso, il suo dovere costituzionale fondamentale di difendere i beni comuni minacciati, a cominciare dall'acqua, così come il popolo italiano ha indicato con il referendum del 12 e 13 giugno del 2011, il vero atto costituente di Acqua Bene Comune Napoli.

Di qui l'operazione di istituzione di un'azienda speciale ed il suo cambio di denominazione, anche ai sensi della delibera di Giunta n. 740 del 16 giugno 2011, con la quale si è dato avvio al processo di trasformazione di ARIN da società per azioni in Ente pubblico con le caratteristiche di azienda improntata a criteri di ecologia, economicità, efficienza, trasparenza e partecipazione, in conformità con i principi e la normativa comunitaria. Il tutto in attuazione dell'esito della consultazione referendaria del 12 e 13 giugno 2011, che ha determinato l'abrogazione dell'art. 23-bis, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella l. 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 154, co. 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale e garantire un accesso equo al servizio idrico.

Titolo I

DENOMINAZIONE, NATURA, SEDE E TERRITORIALITA'

Art. 1 Denominazione

Acqua Bene Comune Napoli nasce dalla trasformazione di ARIN s.p.a. in azienda speciale e svolge tutte le attività già attribuite alla suddetta società.

Acqua Bene Comune Napoli è disciplinata dai principi costituzionali di cui agli artt. 1, 2, 3, 5, 9, 41, 43, 97, 114, 117, 118 e 119 Cost., dal diritto internazionale e comunitario, dal d. lgs. 267/2000, dal proprio statuto e dai regolamenti.

Art. 2 Natura

L'azienda speciale è un ente pubblico dotato di personalità giuridica pubblica, capacità imprenditoriale, proprio statuto, soggettività fiscale e autonomia patrimoniale. Non ha finalità di lucro e persegue il pareggio di bilancio. L'azienda ispira il proprio operato a criteri ecologici e sociali. Gli eventuali avanzi di gestione sono finalizzati al miglioramento del servizio idrico integrato secondo i principi e le modalità previsti dal presente statuto.

L'azienda è un ente pubblico strumentale del Comune di Napoli per la gestione del servizio idrico integrato e dei beni comuni ad esso connessi, nonché per la realizzazione delle opere destinate al suo esercizio, in conformità al presente statuto, al contratto di servizio, ed alle finalità e indirizzi determinati dal Consiglio comunale.

Il Comune conferisce il capitale di dotazione, approva gli atti fondamentali, provvede alla copertura di eventuali costi sociali, controlla i risultati di gestione ed esercita la vigilanza tramite i suoi organi.

Art. 3 Sede legale

L'azienda ha sede legale in Napoli, via Argine, n. 929. La sede può essere motivatamente variata, previa autorizzazione del Comune di Napoli, con

deliberazione del Consiglio di amministrazione che può stabilire anche sedi secondarie.

Art. 4 **Oggetto**

In linea con il precedente art. 2, comma 2, gli scopi dell'azienda sono quelli previsti dall'art. 112, comma 1, d.lgs. 267/2000.

A tal fine l'azienda provvede al servizio idrico integrato e cioè:

- a) alla captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili;
- b) alla raccolta, depurazione e smaltimento di acque reflue;
- c) ai servizi di fognatura.

L'azienda può effettuare inoltre, senza alcun fine di lucro neppure indiretto, le attività complementari, accessorie, conseguenti ed ausiliarie alle attività istituzionali sopra indicate volte alla piena valorizzazione del servizio idrico integrato e dei beni comuni connessi. Gli eventuali utili conseguenti sono utilizzati esclusivamente per investimenti diretti al miglioramento del servizio idrico integrato.

Tra l'altro, ai sensi del comma precedente, l'azienda, nei limiti della normativa e delle disposizioni pertinenti in materia, può:

- realizzare impianti necessari per lo svolgimento dei servizi, direttamente o tramite gare di appalto;
- fornire assistenza e servizi nel campo di sua competenza;
- fornire assistenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio;
- fornire servizi in campo ambientale e della tutela delle acque, anche attraverso la realizzazione e gestione di progetti a ciò finalizzati;
- organizzare e gestire corsi di formazione e campagne di informazione per la diffusione ed applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse;
- elaborare progetti e dirigere lavori di opere da realizzare per conto proprio, il tutto prioritariamente a mezzo di professionisti dipendenti con contratti a tempo indeterminato dell'azienda, ove previsto, iscritti nei relativi albi professionali;
- assumere la concessione in costruzione ed esercizio di opere pubbliche funzionali ai servizi erogati;
- promuovere attività di ricerca connessa ai fini istituzionali.

Art. 5 **Territorialità**

L'azienda esercita la propria attività nel Comune di Napoli.

L'azienda può sviluppare la propria attività anche al di fuori del territorio comunale nei limiti previsti della legge, ma nell'ambito ecologicamente ottimale per il governo delle acque di Napoli.

Titolo II

ORGANI DELL'AZIENDA – PARTE GENERALE

Art. 6

Organi dell'azienda

Sono organi dell'azienda:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di amministrazione;
- il Direttore;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Al Consiglio di amministrazione spetta tradurre in strategie gli indirizzi ricevuti dal Consiglio comunale, nonché, ai sensi di legge, l'attività di amministrazione e di controllo gestionale.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta l'azienda nei rapporti con le autorità locali, regionali, statali, sovrastatali e internazionali; assicura l'attuazione degli indirizzi del Consiglio comunale; attua un costante collegamento e raccordo tra la Direzione, il Consiglio di amministrazione e l'Amministrazione comunale di Napoli, per il tramite dell'Assessore ai Beni Comuni e dell'Assessore alle Partecipate.

Al Direttore compete, sulla scorta delle indicazioni e determinazioni del Consiglio di amministrazione e del Presidente, ciascuno secondo le rispettive competenze, la responsabilità della gestione operativa aziendale.

Al Collegio dei Revisori dei conti compete la revisione dei bilanci, la vigilanza sulla regolarità contabile e sulla gestione economico-finanziaria dell'azienda.

Titolo III

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7

Composizione e nomina

Il Consiglio di amministrazione si compone di cinque membri, compreso il Presidente.

I componenti il Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo gli indirizzi del Consiglio comunale.

Tre componenti sono individuati tra soggetti che risultano in possesso dei requisiti di legge e di comprovata competenza tecnica, amministrativa, giuridica o manageriale.

Altri due componenti, fermo restando i requisiti di competenza e di legge, sono individuati all'interno delle associazioni ambientaliste. Le nomine avvengono anche in considerazione del rapporto fiduciario esistente tra l'Amministrazione comunale e gli amministratori, in funzione delle finalità e degli obiettivi per i quali l'azienda è stata istituita. Il venir meno di tale rapporto fiduciario integra, per quanto applicabile, gli estremi della giusta causa di cui all'art. 2383, terzo comma, del codice civile.

Non può essere nominato nel Consiglio di amministrazione chi incorre nelle cause ostative alla candidatura a cariche elettive previste dall'art. 58 del d.lgs. 267/2000 e norme successive. Non può essere Presidente o membro del Consiglio di amministrazione chi sia in lite o abbia rapporti con l'azienda o con l'Ente locale, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o, comunque, connesse ai servizi dell'azienda o i loro ascendenti, discendenti, coniugi, parenti ed affini fino al quarto grado.

Non possono inoltre essere nominati nel Consiglio di amministrazione i consiglieri comunali, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, colui che sia proprietario, comproprietario e socio illimitatamente responsabile, dipendente di imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinata l'azienda od industrie connesse al servizio medesimo e che hanno stabiliti rapporti commerciali con l'azienda e coloro che hanno liti pendenti con la stessa, con il Comune o altri organismi partecipati dal Comune.

Art. 8

Durata e cessazione della carica, sostituzioni e revoca

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni.

Fino all'insediamento dei loro successori, i componenti il Consiglio di amministrazione restano comunque in carica in regime di prorogatio, durante il quale sono tenuti ad adottare solo gli atti di ordinaria amministrazione.

I componenti il Consiglio di amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica durante il quinquennio sono sostituiti dal Sindaco entro un mese dalla cessazione. I nuovi consiglieri esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

I componenti il Consiglio di amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive ovvero sei sedute entro l'anno, possono essere dichiarati decaduti con il voto della maggioranza degli altri componenti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso, salvo ricorso dell'interessato al Sindaco.

Il Presidente è tenuto a notificare al Sindaco, entro sette giorni, le vacanze che si sono verificate per qualsiasi causa nel Consiglio di amministrazione.

Il Presidente e i consiglieri possono essere revocati dal Sindaco, anche disgiuntamente, quando ricorrano le circostanze previste dalle leggi vigenti, per l'insorgere di cause di incompatibilità o conflitto di interesse con l'azienda o con il Comune o per il venir meno del rapporto fiduciario, in conseguenza dei comportamenti assunti, senza che tale revoca rientri nelle fattispecie per le quali sussiste il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui al citato art. 2383, terzo comma, del codice civile e senza che dalla stessa revoca discenda per tali componenti ogni e qualsivoglia ulteriore diritto connesso, conseguente e/o collegato alla stessa.

Il Sindaco provvede, ai sensi dell'art. 7, alla nomina dei nuovi membri entro trenta giorni, compatibilmente con quanto previsto dallo Statuto comunale. Nelle more della nomina l'amministrazione dell'azienda può essere affidata dal Sindaco ad un commissario straordinario a cui possono essere assegnati i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione.

Art. 9 Funzionamento

Il Consiglio di amministrazione si riunisce, di regola, negli uffici dell'azienda o in altro luogo indicato nel relativo avviso di convocazione almeno sei volte l'anno.

Esso è convocato dal Presidente in base alle esigenze aziendali. Il Presidente è tenuto alla convocazione del Consiglio di amministrazione in caso di richiesta scritta del Comune di Napoli, ovvero della maggioranza dei consiglieri. Il Direttore può inoltre richiedere al Presidente in forma scritta e motivata al Presidente la convocazione del Consiglio di amministrazione.

Gli avvisi di convocazione sono trasmessi a mezzo posta, via email o posta certificata ai consiglieri, al Direttore e, nel caso, al Collegio dei Revisori, almeno tre giorni prima della data prevista, fatti salvi i casi d'urgenza.

Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche; ad esse partecipano, senza diritto di voto, i membri del Collegio dei Revisori nei casi previsti dal presente Statuto o su invito del Consiglio di amministrazione.

Alle sedute convocate, ai sensi del precedente comma due del presente articolo, su richiesta del Comune di Napoli, possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio comunale e il Sindaco di Napoli o un suo rappresentante.

Il Direttore partecipa alle sedute e, su richiesta del Consiglio di amministrazione, fornisce pareri consultivi motivati, oggetto di verbalizzazione.

Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione possono invitare per chiarimenti e comunicazioni, persone estranee al Consiglio stesso; tali invitati devono abbandonare la seduta esaurita la trattazione dell'argomento in relazione al quale sono stati invitati, e, comunque, al momento del voto.

Ciascun consigliere ha diritto di ottenere tutte le informazioni utili all'esercizio del suo mandato per il tramite del Presidente stesso.

Art. 10 **Validità delle adunanze e votazioni**

Le sedute del Consiglio di amministrazione sono svolte con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, compreso il Presidente.

Il Presidente fissa l'ordine del giorno e, constatata la regolare costituzione della seduta, dirige e regola la discussione e stabilisce, in conformità alle disposizioni del presente Statuto, le modalità di votazione.

La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa se sono presenti e consenzienti tutti i membri.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni sono adottate con voto palese. Quando si tratti di argomenti concernenti persone e che implicino apprezzamenti e valutazioni circa le qualità e capacità delle persone stesse, le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

Nel caso di deliberazioni adottate con voto palese, i consiglieri che, pur non essendo impediti a farlo, dichiarano di astenersi dal voto, non vengono computati nel numero dei votanti; essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta.

Nel caso di votazione a scrutinio segreto vengono computati tra i votanti coloro che hanno espresso scheda bianca o nulla.

Ciascun consigliere ha diritto di far constatare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.

Art. 11

Redazione verbali, visione atti e rilascio copie

I verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione sono raccolti in un apposito registro e firmati dal Presidente e da chi ha esercitato la funzione di segretario.

La funzione di segretario è svolta di regola dal Direttore o, in sua mancanza, dal consigliere più giovane o da un funzionario dell'azienda.

L'accesso, la visione ed il rilascio di copie di atti e documenti dell'azienda sono consentiti secondo le norme vigenti e le disposizioni contenute nell'apposito regolamento comunale.

Le sintesi delle sedute decisioni assunte nelle sedute del Consiglio di amministrazione sono pubblicate nel sito dell'azienda e del Comune di Napoli nelle 48 ore successive alla trascrizione del verbale.

Art. 12

Trattamento economico

Il compenso del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione è stabilito dal Sindaco, a norma di legge nei limiti fissati dal Consiglio comunale. Al compenso del Presidente ed al Consiglio di amministrazione dell'azienda si applicano

gli stessi limiti previsti dalla normativa vigente in materia di retribuzione dei componenti i consigli di amministrazione delle società per azioni con partecipazione totalitaria degli Enti locali.

Al Presidente ed ai componenti il Consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro mandato, nei limiti stabiliti dalla legge e secondo le modalità stabilite da apposito regolamento adottati ai sensi del presente Statuto.

Ai rimborsi di cui al comma precedente si applicano le medesime disposizioni vigenti in materia di rimborsi a favore degli Amministratori di un Ente locale.

Art. 13 **Attribuzioni**

Al Consiglio di amministrazione spetta, nei limiti degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio comunale, recepiti nel contratto di servizio e trasferiti negli strumenti programmatici, l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'azienda, nel rispetto delle attribuzioni del Direttore generale quale responsabile della gestione operativa aziendale.

In particolare il Consiglio di amministrazione:

- a) adotta i regolamenti previsti nel presente statuto e gli altri regolamenti interni che si rendessero necessari per il buon funzionamento dell'azienda;
- b) adotta il piano programma, il contratto di servizio, il bilancio preventivo pluriennale e il relativo piano degli investimenti, da sottoporre all'approvazione del Comune di Napoli;
- c) adotta il bilancio preventivo economico annuale (e le relative, eventuali, variazioni), da sottoporre all'approvazione del Comune di Napoli;
- d) adotta il bilancio d'esercizio ed i relativi allegati, da sottoporre all'approvazione del Comune di Napoli;
- e) adotta annualmente il piano del fabbisogno del personale, sottoponendo alla preventiva valutazione del Sindaco di Napoli eventuali variazioni rispetto a quello approvato nell'esercizio precedente;
- f) formula le direttive generali che il Direttore dovrà osservare per l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi d'interesse collettivo nel rispetto degli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio comunale;
- g) delibera l'adesione a forme di partecipazione e collaborazione, nonché a protocolli d'intesa con soggetti pubblici e privati nell'interesse dell'azienda;
- h) delibera l'assunzione di mutui e le altre operazioni finanziarie a medio e lungo termine;

- i) delibera la nomina, la conferma e la risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore;
- j) adotta lo schema di carta dei servizi seguendo le direttive del Comune e gli standard del settore;
- k) indice le gare e determina in generale le procedure da osservare per l'aggiudicazione di appalti e forniture non rientranti nella competenza del Direttore;
- l) prende atto del rendiconto trimestrale presentato dal Direttore relativo agli appalti, alle forniture e alle spese in economia da lui disposte ai sensi dell'apposito regolamento aziendale;
- m) autorizza il Direttore a stare in giudizio nelle cause riguardanti l'azienda, nonché ad effettuare transazioni giudiziali e stragiudiziali;
- n) delibera l'assunzione, la sospensione ed il licenziamento del personale, prende atto delle dimissioni presentate dallo stesso e della cessazione per limiti d'età nei casi ammessi dalla legge e dal CCNL;
- o) prende atto della stipulazione, da parte dell'associazione a cui l'azienda aderisce, di contratti collettivi di lavoro ed approva la spesa relativa;
- p) approva gli accordi sindacali aziendali, nei casi ammessi;
- q) approva la struttura organizzativa aziendale, su proposta del Direttore;
- r) predispone, anche su richiesta del Comune di Napoli, le proposte di modifica del presente statuto per l'approvazione da parte del Consiglio comunale;
- s) adotta ogni altro provvedimento necessario ai fini del raggiungimento dei fini istituzionali dell'azienda e che non sia, per legge o per statuto, espressamente riservato al presidente o al Direttore.

Il Consiglio può attribuire, anche in via temporanea, speciali incarichi a uno o più componenti dello stesso Consiglio o al Direttore.

Il Consiglio può altresì conferire, informandone preventivamente il Sindaco, ad un componente del Consiglio medesimo, la delega per la trattazione di tutte o alcune delle materie di cui alle lettere: f), h), k), l), m), n), o), p) ed s).

Gli incarichi attribuiti ai sensi del comma precedente non danno luogo ad emolumenti aggiuntivi.

Art. 14 **Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco, su indicazione dell'Assessore ai Beni Comuni, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale, ed è individuato fra i componenti del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 7, comma 3.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, nomina, tra i consiglieri, un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di vacanza o impedimento. L'atto di nomina del Vicepresidente deve essere comunicato all'Amministrazione comunale entro quindici giorni.

Nel caso in cui sia assente o impedito anche il Vicepresidente, le funzioni di Presidente sono svolte dal consigliere più anziano d'età.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'azienda nei rapporti con le autorità locali, regionali, statali, sovrastatali e internazionali, assicura l'attuazione degli indirizzi del Consiglio comunale ed attua un costante collegamento e raccordo tra la Direzione e il Consiglio d'amministrazione e tra l'azienda e il Sindaco del Comune di Napoli o i suoi delegati.

In particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne verifica la regolare costituzione;
- b) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e sull'operato del Direttore;
- c) riferisce periodicamente al Sindaco o ai suoi delegati, nonché agli organi di consultazione e/o partecipazione istituiti dall'Amministrazione comunale sull'andamento della gestione aziendale;
- d) promuove le iniziative volte ad assicurare un'integrazione dell'attività dell'azienda con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale;
- e) firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio di amministrazione;
- f) attua le iniziative d'informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza previste dal presente statuto e/o da specifici provvedimenti adottati dal Comune di Napoli.

Il Presidente adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione che devono essere sottoposti al Consiglio stesso nella sua prima adunanza per la ratifica. Ove il Consiglio di amministrazione non provveda alla ratifica, gli atti adottati ai sensi del presente comma si intendono come non adottati, fatti salvi gli effetti già prodotti.

Il Presidente può delegare, anche in via temporanea, ad uno o più componenti il Consiglio di amministrazione alcune delle sue competenze.

Titolo IV DIRETTORE

Art.15 **Nomina**

Ai sensi delle vigenti leggi, il Direttore dell'azienda è nominato con deliberazione del Consiglio di amministrazione a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

I requisiti per la nomina a Direttore, nonché la procedura cui il Consiglio di amministrazione dovrà attenersi per provvedervi sono stabiliti in un regolamento aziendale, adottato dal Consiglio di amministrazione medesimo ai sensi del presente Statuto e nel rispetto della normativa e disposizioni pertinenti e sulla scorta degli indirizzi formulati dal Comune di Napoli.

Il regolamento di cui al comma precedente disciplina, inoltre, tutte le modalità di assunzione di personale e conferimento di incarichi all'interno dell'azienda.

In ogni caso, all'atto della nomina e per tutta la durata dell'incarico, il Direttore dovrà assicurare, l'inesistenza di condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse con l'azienda o con il Comune, pena la revoca immediata della nomina da adottarsi con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Il Direttore è nominato per un periodo non superiore a tre anni e può essere confermato con deliberazione del Consiglio di amministrazione per altri tre anni.

Art. 16 **Compiti**

Il Direttore ha la responsabilità della gestione operativa dell'azienda ed opera secondo criteri di ecologia, solidarietà, equità, sostenibilità, efficacia ed economicità, nell'ambito delle linee direttive fissate dal Consiglio di amministrazione.

Il Direttore, in particolare:

- a) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'azienda;
- b) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali ed il loro organico sviluppo;
- c) sottopone al Consiglio di amministrazione lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale, del bilancio d'esercizio e delle eventuali variazioni del bilancio annuale;
- d) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione; può richiedere la convocazione dello stesso; partecipa alle sue sedute con funzione consultiva; esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e ne attua le direttive;

- e) può stare in giudizio in rappresentanza dell'azienda, anche senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione, quando si tratta della riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda; può farsi rappresentare in giudizio da un dirigente o impiegato dell'azienda, previa procura conferita nei modi di legge;
- f) dirige il personale dell'azienda, adotta - nel rispetto di quanto previsto nei CCNL – i provvedimenti disciplinari di competenza e, nei casi d'urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio del personale;
- g) salvo diverse determinazioni, presiede le commissioni aggiudicatrici dei concorsi e delle selezioni pubbliche o interne, propone al Consiglio di amministrazione la nomina per chiamata, nei casi ammessi;
- h) provvede, nei limiti e con le modalità stabilite nell'apposito regolamento, agli appalti, alle forniture ed altri contratti indispensabili al funzionamento normale ed ordinario dell'azienda col sistema in economia;
- i) presiede alle gare indette dal Consiglio di amministrazione e vigila sull'attività contrattuale dell'azienda;
- j) sottoscrive i contratti deliberati dal Consiglio di amministrazione;
- k) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, che non siano di competenza del Presidente o del Consiglio di amministrazione;
- l) cura gli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro, alla privacy e agli accessi agli atti amministrativi;
- m) cura tutte le attività delegate dal Presidente e/o dal Consiglio di amministrazione, anche tramite specifiche procure, in conformità al presente Statuto.

Il Direttore non può assumere alcun incarico o ufficio o svolgere altre attività, comunque compensati, al di fuori dell'azienda, senza il preventivo assenso scritto del Consiglio di amministrazione, nei limiti stabiliti dalle leggi e dal CCNL.

Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione motivata in cui siano illustrate le circostanze che lo rendano necessario, può avocare a sé taluni dei compiti affidati al Direttore.

Art. 17

Trattamento giuridico ed economico

Il trattamento giuridico ed economico del Direttore è disciplinato dal CCNL stipulato dalle associazioni nazionali di categoria delle aziende a cui l'azienda aderisce, dai contratti integrativi di settore, aziendali ed individuali, nonché dalle leggi vigenti.

Art. 18

Revoca e sostituzione

Il Direttore può essere revocato quando ricorrano le circostanze previste dalle leggi vigenti, per l'insorgere di cause di incompatibilità o conflitto di interesse con l'azienda o con il Comune e, per venir meno del rapporto fiduciario, nel rispetto dei termini di preavviso previsti nel contratto o nella convenzione che disciplinano il rapporto con l'azienda. Restano comunque salve tutte le fattispecie di revoca per giusta causa.

Per eventuali assenze prolungate e malattia, il Consiglio di amministrazione, sentito il Sindaco di Napoli, dispone la sostituzione del Direttore con apposito provvedimento deliberativo.

Nei casi di assenza temporanea, malattia o impedimento di breve periodo, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, può affidare, informato il Sindaco di Napoli, le funzioni relative ad un dirigente interno o quadro o, se ciò non sia possibile, a persona esterna in possesso di specifica esperienza professionale.

Titolo V

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 19

Revisione economico-finanziaria

La vigilanza sulla regolarità contabile e sulla gestione economico-finanziaria, nonché la revisione dei bilanci, è affidata ad un Collegio di tre membri eletti dal Consiglio comunale con voto limitato a due membri.

I componenti il Collegio dei Revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al d.lgs. 88/1992 e successive modifiche. Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.

I Revisori durano in carica fino al trenta settembre del terzo anno successivo a quello di nomina e, comunque, fino alla ricostituzione del Collegio stesso.

I Revisori non sono revocabili, salvo i casi previsti dalla legge in materia di revoca dei Sindaci delle società di capitali, e sono rieleggibili una sola volta.

Non possono essere nominati Revisori dei conti, e se nominato decade, i consiglieri comunali, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, coloro che sono legati all'azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, colui che sia proprietario, comproprietario e socio illimitatamente

responsabile, dipendente di imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinata l'azienda od industrie connesse al servizio medesimo e che hanno stabiliti rapporti commerciali con l'azienda e coloro che hanno liti pendenti con la stessa, con il Comune o altri organismi partecipati dal Comune.

Al Revisore contabile o ai componenti il Collegio è corrisposta un'indennità il cui ammontare è deliberato dal Consiglio comunale in sede di nomina, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti. Spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della loro funzione (partecipazione alle sedute del Collegio e del consiglio d'amministrazione, accertamenti individuali di competenza), nonché, in caso di missione per conto dell'azienda, il rimborso delle spese di viaggio e trasferta, secondo le modalità in atto, per i componenti il Consiglio di amministrazione.

Gli oneri relativi al precedente comma fanno carico al bilancio dell'azienda.

Art. 20 **Attribuzioni**

Il Collegio dei Revisori dei conti deve accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie ed attestare nella relazione al bilancio d'esercizio la corrispondenza dello stesso alle risultanze della gestione.

Il Collegio vigila sulla gestione economico-finanziaria e a questo fine, in particolare:

- a) esamina i progetti dei bilanci preventivi economici annuali e pluriennali, nonché le loro variazioni, esprimendo eventuali motivate osservazioni entro quindici giorni dal ricevimento dei documenti;
- b) esamina, con frequenza almeno trimestrale, la documentazione relativa alla situazione economico-finanziaria dell'azienda e, in particolare, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendale, o ricevuti dall'azienda in pegno, cauzione o custodia e formulando eventuali motivate osservazioni e proposte al Consiglio di amministrazione;
- c) esprime il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria sottopostegli dall'amministrazione dell'azienda, dal Direttore e dal Comune, e - in specie - sui progetti d'investimento;
- d) presenta al Comune, al termine del proprio mandato, una relazione sull'andamento della gestione aziendale contenente rilievi e valutazioni, in particolare in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

I Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza.

Al Collegio viene assicurato l'accesso agli atti e documenti dell'azienda che siano d'interesse per l'espletamento delle sue funzioni.

Il Collegio può partecipare, se invitato, alle sedute del Consiglio di amministrazione e chiedere l'iscrizione a verbale di eventuali osservazioni o rilievi. I Revisori devono partecipare alle sedute di Consiglio nelle quali si discutano il bilancio preventivo, il bilancio pluriennale, il piano programma, il bilancio d'esercizio, le eventuali variazioni di bilancio ed i provvedimenti di particolare rilevanza economico-finanziaria.

Art. 21 Funzionamento

Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio a due riunioni del Collegio, decade dall'ufficio. Decade altresì nel caso in cui l'assenza, ancorché giustificata, si protragga per un intero esercizio.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale, che viene sottoscritto dagli intervenuti e trascritto in apposito registro. Copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa entro tre giorni al Presidente del Consiglio di amministrazione, al Direttore e al Sindaco o da un suo delegato.

Le deliberazioni del Collegio dei Revisori devono essere adottate a maggioranza assoluta di voti espressi in forma palese. A parità di voti, prevale quello del Presidente. Il revisore dissenziente deve far scrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Titolo VI PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. 22 Struttura organizzativa

La struttura organizzativa dell'azienda e le sue variazioni vengono determinate con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, su proposta del Direttore, sentito il Sindaco o suo delegato, secondo criteri di ecologia, efficacia, equità, economicità, partecipazione e sostenibilità di lungo periodo.

Tale struttura definisce le aree funzionali dell'azienda e le principali mansioni dei responsabili di tali aree.

L'azienda è impegnata ad attivare iniziative tese a stimolare comportamenti finalizzati a criteri di efficienza interna, predisponendo e sviluppando situazioni organizzative tali da favorire la creazione di più funzioni aziendali ad essa congruenti.

Art. 23

Stato giuridico e trattamento economico del personale

Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda, compresi i dirigenti, così come previsto dalla legge, ha natura privatistica.

La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente, è quella che risulta, anche ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, lettera (o) del presente Statuto, dai vigenti CCNL stipulati dalle associazioni nazionali di categoria delle aziende a cui l'azienda aderisce, dai contratti collettivi integrativi di settore e aziendali, dai contratti individuali, nonché - per quanto in essi stabilito - dalle leggi vigenti.

La semplice adesione dell'azienda alle predette associazioni comporta l'automatica applicazione al personale dalla stessa dipendente dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni medesime.

Art. 24

Requisiti e modalità di assunzione

I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono adottati dal Consiglio di amministrazione, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge e dei CCNL.

Il numero e le categorie d'inquadramento dei lavoratori sono indicati nel piano del fabbisogno del personale proposto dal Direttore ed adottato ai sensi del precedente articolo 13. Detto piano viene approvato dal Consiglio di amministrazione unitamente al bilancio di previsione e come tale, assume rilievo indicativo e non vincolante.

La qualità di dipendente dell'azienda è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi professione, impiego, commercio o industria, nonché con ogni incarico professionale retribuito, la cui accettazione non sia stata espressamente autorizzata per iscritto dal Consiglio di amministrazione, nei limiti stabiliti dalle leggi e dai rispettivi CCNL.

Il Direttore, i dirigenti ed il personale tutto dell'azienda sono soggetti al regime della responsabilità civile, amministrativa e contabile, nei termini previsti e disciplinati dalle leggi in vigore.

Titolo VII

GESTIONE ECONOMICA – STRUMENTI PROGRAMMATICI - CONTRATTI

Art. 25

Gestione aziendale

La gestione aziendale deve ispirarsi ai criteri della massima efficienza, della migliore efficacia, e della complessiva ecologia nel rispetto del vincolo dell'economicità e ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguirsi attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, nonché dell'equilibrio finanziario. La gestione aziendale deve tener conto di costi e benefici ecologici e sociali connessi al buon governo qualitativo e di lungo periodo dei beni comuni. Di tanto l'azienda dà conto in sede di redazione del bilancio di esercizio, attraverso adeguato sistema di valutazione. L'azienda, inoltre, adotta strumenti e criteri volti all'elaborazione di un bilancio partecipato ed integrato che consenta una gestione autenticamente ecologica, equa e sostenibile dell'acqua bene comune nella città di Napoli, ispirata ai principi della giustizia sociale.

Art. 26

Costi sociali

Qualora l'Amministrazione comunale, per ragioni di carattere ecologico o sociale ed in relazione ai propri fini istituzionali, disponga che l'azienda effettui un servizio o svolga un'attività il cui costo, intero o parziale, non sia recuperabile dai fruitori del servizio, ovvero mediante contributi di altri enti, nel contratto di servizio e nel bilancio di previsione, ovvero in una variazione dello stesso, deve in ogni caso essere assicurata la copertura del costo medesimo.

Art. 27

Quantitativo minimo giornaliero

Per le ragioni e secondo le modalità di cui all'articolo precedente, è prevista l'erogazione gratuita, relativamente alle utenze domestiche, del quantitativo vitale di

acqua, individuato sulla base dei parametri indicati dalla Organizzazione Mondiale della Sanità e nei limiti della capacità finanziaria dell'azienda e del Comune.

Art. 28

Fondo di solidarietà internazionale

Nell'ottica della solidarietà internazionale e della coesione e solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti fondamentali della persona e al fine di contribuire a garantire il diritto all'acqua potabile per le persone e le popolazioni che non hanno accesso ai servizi idrici, Acqua Bene Comune Napoli promuove ed aderisce ad un fondo di solidarietà internazionale da destinare a progetti di sostegno all'accesso all'acqua gestiti attraverso forme di cooperazione decentrata e partecipata dalle comunità locali dei Paesi di erogazione e dei Paesi di destinazione, senza alcuna finalità lucrativa o interesse privatistico, anche attraverso la collaborazione delle organizzazioni non governative.

Art. 29

Capitale di dotazione e patrimonio

Il capitale di dotazione deliberato, sottoscritto e versato (o da versarsi) comprende i fondi liquidi, i crediti, le merci, i diritti ed i beni materiali, mobili o immobili, conferiti dal Comune all'atto della trasformazione di ARIN s.p.a. in Acqua Bene Comune Napoli azienda speciale o successivamente.

Il patrimonio aziendale del soggetto gestore comprende anche i beni materiali immobili e mobili ed i fondi liquidi assegnati in dotazione dal Comune ai sensi del comma precedente.

Tutti i beni conferiti in dotazione sono iscritti - come i beni direttamente acquisiti dall'azienda - nel libro dei cespiti della stessa e, a suo nome, e per quanto previsto dalla vigente normativa, presso i pubblici registri mobiliari ed immobiliari.

Nel disporre il trasferimento o la cessione a terzi dei beni immobili conferiti in dotazione, l'azienda deve acquisire il preventivo nulla osta vincolante del Comune.

L'azienda ha la piena disponibilità del patrimonio aziendale, secondo il regime della proprietà privata, fermo restando il disposto dell'art. 830, comma 2, c.c.

Art. 30

Finanziamento degli investimenti

Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano programma l'azienda provvede nell'ordine:

- a) con i fondi rinnovo e sviluppo all'uopo accantonati;
- b) con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento;
- c) con i contributi in conto capitale degli utenti e di quelli dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici nonché di fonte comunitaria o comunque di altra fonte;
- d) con prestiti e sottoscrizioni popolari anche di carattere obbligazionari non convertibili a progetto;
- e) con trasferimenti in conto capitale disposti dall'ente locale;
- f) con l'incremento del fondo di dotazione conferito dall'ente locale.

L'azienda può altresì compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie nel rispetto delle linee di indirizzo approvate dal Consiglio comunale, in ogni caso vincolate al conseguimento dello scopo sociale, nei modi previsti dalle leggi in vigore.

Art. 31 **Prezzi di cessioni o tariffe**

Le tariffe dei servizi forniti dall'azienda sono formulate, proposte ed approvate ai sensi di legge.

I prezzi e le condizioni di vendita di prodotti e servizi non soggetti a vincoli di legge vengono determinati nel rispetto del dettato del comma 1 del presente articolo dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore, tenuto conto degli eventuali indirizzi dettati in merito dal Consiglio comunale.

Art. 32 **Piano Programma ecologico e partecipato**

Il Piano Programma è informato a criteri ecologici e sociali nel governo dell'acqua bene comune.

Il Piano è adottato dal Consiglio di amministrazione, entro sei mesi dal suo insediamento, secondo gli indirizzi elaborati ed approvati dal Consiglio comunale previo ricorso ai più avanzati strumenti di partecipazione e consultazione popolare.

Il Piano contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire ed indica, tra l'altro, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi suddetti:

- a) le dimensioni territoriali, le linee di sviluppo ed i livelli di erogazione del servizio idrico integrato;
- b) il programma pluriennale degli investimenti per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi;
- c) le modalità di finanziamento dei programmi di investimento;
- d) le previsioni e le proposte in ordine alla politica delle tariffe;
- e) le direttive per la politica del personale;
- f) le relazioni esterne per una migliore informazione e gestione dei servizi.

Il Piano contiene, altresì, lo schema di contratto di servizio, predisposto d'intesa con il Comune di Napoli, nel quale sono formalizzati i reciproci impegni ed obblighi tra il Comune e l'azienda, ivi compresi quelli relativi agli aspetti economico-finanziari ed alle conseguenti coperture per il perseguimento delle scelte e degli obiettivi indicati nello stesso.

Il Piano Programma è aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del bilancio pluriennale.

Art. 33

Bilancio ecologico pluriennale partecipato

Il bilancio pluriennale partecipato di previsione è redatto in coerenza con il piano programma ed ha durata triennale, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.

Il bilancio pluriennale si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio: è scorrevole ed è annualmente aggiornato anche in relazione al piano programma.

Art. 34

Bilancio preventivo annuale

L'esercizio aziendale coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini economici secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero del Tesoro, viene approvato dal Consiglio d'amministrazione entro il 15 ottobre di ogni anno e in ogni caso in tempo utile ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'Amministrazione comunale, e non può, ai sensi di legge, chiudersi in perdita.

Il bilancio di previsione deve considerare, tra l'altro, i ricavi, i contributi eventualmente spettanti all'azienda in base alle leggi statali e regionali e gli eventuali trasferimenti per costi sociali ed ecologici a copertura di minori ricavi o di maggiori costi per i servizi richiesti dal Comune all'azienda, per particolari politiche tariffarie o ad altri provvedimenti disposti dal Comune per ragioni di carattere ecologico o sociale.

In occasione delle deliberazioni relative a variazioni peggiorative del risultato economico, il Consiglio di amministrazione - oltre ad illustrare adeguatamente le cause di detto peggioramento - deve indicare le misure gestionali già adottate per ristabilire il risultato economico previsto, predisponendo la revisione del bilancio da sottoporre al Consiglio comunale per la relativa approvazione.

Al bilancio preventivo annuale devono essere allegati:

- a) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio in conformità al piano programma, con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- b) il riassunto dei dati del bilancio consuntivo al 31 dicembre precedente, nonché i dati economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso;
- c) la tabella numerica del personale distinta per contratto collettivo di lavoro applicato e per ciascuna categoria o livello d'inquadramento;
- d) la relazione illustrativa delle singole voci di costo e ricavo.

Art. 35 **Bilancio di esercizio**

Il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di esercizio entro il 15 maggio, corredato dal parere del Collegio dei Revisori dei conti . Quando sussistono particolari esigenze motivate dal Consiglio di amministrazione, detto termine potrà essere prorogato, ma, in ogni caso, in tempo utile ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'Amministrazione comunale.

Il bilancio di esercizio è sottoposto alla pubblicità ai sensi di legge.

Il bilancio di esercizio è redatto secondo le indicazioni e lo schema tipo di bilancio di cui al Decreto del Ministero del Tesoro. Esso si compone del conto economico e dello stato patrimoniale e della nota integrativa.

Nella relazione illustrativa si dovrà tra l'altro indicare:

- 1) i criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale,
- 2) i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento, degli accantonamenti per le indennità di anzianità del personale e di eventuali altri fondi;

3) le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione.

Le risultanze di ogni voce di ricavo e costo dovranno essere comparate con quelle del bilancio preventivo e dei due precedenti bilanci d'esercizio.

Al bilancio d'esercizio (quale parte della nota integrativa) sono allegati i prospetti di riclassificazione, che l'azienda riterrà eventualmente opportuni per una migliore trasparenza e lettura dello stesso.

Il Consiglio di amministrazione, una volta deliberato il bilancio d'esercizio, lo trasmette entro 5 giorni al Sindaco di Napoli ed al Collegio dei Revisori. Il Collegio dei Revisori dovrà trasmettere la relazione di competenza all'azienda e al Comune entro il 31 maggio.

Il bilancio di esercizio deve chiudersi, ai sensi di legge, in pareggio o con un utile di esercizio.

Nell'ipotesi eccezionale di perdita imputabile a cause esterne alla gestione aziendale, la perdita viene coperta con il fondo di riserva o rinviata al nuovo esercizio oppure attraverso l'assegnazione all'azienda del contributo in conto esercizio occorrente per assicurare il pareggio del bilancio. Le modalità di versamento del contributo sono stabilite dal Consiglio comunale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'azienda.

L'utile d'esercizio, per quanto compatibile con la natura dei servizi pubblici locali gestiti, deve essere destinato nell'ordine:

- a) alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva;
- b) alla costituzione o all'incremento del fondo rinnovo impianti;
- c) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli impianti nell'entità prevista dal piano programma;
- d) all'organizzazione diretta o indiretta tramite le scuole del comune di corsi di alfabetizzazione ecologica degli utenti e dei lavoratori;
- e) l'eccedenza è versata al Comune entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 36

Servizio tesoreria e cassa

Il servizio di tesoreria e cassa dell'azienda dovrà essere affidato allo stesso istituto di credito che gestisce quello del Comune.

Art. 37

Appalti e forniture

Agli appalti di lavori, alle forniture, agli acquisti di beni, alle vendite, alle permutate, alle locazioni, ai noleggi, alle somministrazioni in genere di cui necessita per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, l'azienda provvede, mediante contratti, in conformità alle disposizioni al d.lgs. 165/2006 e ss.mm.ii. ed in generale in applicazione alle norme valide per gli enti locali, per quanto applicabili.

Il Consiglio di amministrazione approva, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio comunale ai sensi del presente Statuto, apposito regolamento interno volto alla regolamentazione delle procedure e delle attività di cui al comma precedente.

Al Direttore compete la vigilanza sull'osservanza delle procedure contrattuali e la stipulazione dei contratti.

Titolo VIII RAPPORTI CON L'ENTE LOCALE

Art. 38 Indirizzi del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale determina gli indirizzi, la programmazione ed i controlli cui l'azienda deve attenersi nell'attuazione dei suoi compiti ed emana le direttive generali necessarie al raggiungimento degli obiettivi di interesse generale che l'assunzione dei pubblici servizi è destinata a soddisfare.

Gli indirizzi sono contenuti oltre che nel presente Statuto anche nel contratto di servizio e nei documenti programmatici dell'Ente.

Art. 39 Vigilanza

La supervisione generale dei rapporti fra Acqua Bene Comune Napoli e Comune di Napoli spetta al Sindaco di Napoli o a suo delegato.

La vigilanza sull'azienda è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Sindaco, dal Consiglio comunale, dal Collegio dei Revisori dell'azienda e dal competente servizio comunale.

L'azienda con cadenza quadrimestrale fornisce al Sindaco un rapporto relativo allo stato della gestione che riporti situazione economico-finanziaria, situazione patrimoniale e relazione del Consiglio di amministrazione sul livello dei servizi erogati.

Art. 40

Approvazione atti fondamentali

Gli atti fondamentali del Consiglio di amministrazione, soggetti all'approvazione del Consiglio comunale, sono le deliberazioni concernenti:

- a) il piano programma, comprendente il contratto di servizio che disciplini i rapporti tra l'ente locale e l'azienda speciale;
- b) il bilancio ecologico di previsione pluriennale di durata triennale;
- c) il bilancio ecologico di previsione annuale;
- d) il bilancio d'esercizio;
- e) eventuali variazioni al bilancio sub c).

Sono altresì soggetti ad approvazione del Consiglio comunale gli altri provvedimenti per i quali la deliberazione consiliare sia richiesta da speciale normativa.

Titolo IX

RAPPORTI CON LA CITTADINANZA

Art. 41

Partecipazione ed informazione

L'azienda governa il servizio idrico integrato sulla base di principi e regole che garantiscano la trasparenza degli atti, l'accesso pubblico alle informazioni aziendali e i poteri della cittadinanza di osservazione e proposta di modifica in merito agli atti di gestione aziendale.

L'azienda è tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva, propositiva e di controllo dei cittadini in ordine al funzionamento e all'erogazione del servizio idrico integrato. L'azienda promuove altresì, insieme alle scuole cittadine, corsi di alfabetizzazione ecologica per utenti e lavoratori del servizio idrico integrato.

Per i fini di cui al precedente comma, l'azienda:

- a) deve assicurare che ai reclami degli utenti sia data risposta ai sensi di legge;

- b) prende in considerazione proposte presentate da associazioni, movimenti o gruppi di cittadini e di utenti;
- c) cura i rapporti con le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate e predisposizione di materiale didattico, inerente la gestione dei propri servizi.

Per l'attuazione delle attività di cui ai commi precedenti verrà incluso nel bilancio preventivo apposito stanziamento.

Art. 42 **Pubblicità degli atti**

Per assicurare la massima trasparenza, il presente statuto, i regolamenti e gli altri atti, compresi il bilancio dell'azienda, dovranno essere pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Napoli.

Art. 43 **Carta dei servizi**

Ai sensi di legge, l'azienda adotterà per il servizio idrico integrato una Carta dei servizi.

Titolo X **ALTRE DISPOSIZIONI**

Art. 44 **Regolamenti**

Il Consiglio di amministrazione, sentito il Sindaco di Napoli, nel rispetto delle leggi, del presente statuto e degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, adotta – se ritenuto necessario - regolamenti interni per il funzionamento e per l'organizzazione dell'azienda.

In particolare possono essere disciplinati con regolamenti interni le seguenti materie:

- a) appalti, forniture, servizi, spese in economia, servizio di cassa interno (servizio economale);
- b) modalità di assunzione e regolamentazione del personale, ivi inclusa l'assunzione del Direttore;
- c) modalità di accesso agli atti aziendali;
- d) modalità di redazione del bilancio ecologico;

e) ogni altra materia concernente il funzionamento e l'organizzazione aziendale se ritenuto opportuno.

Le materie sopra indicate possono altresì essere regolamentate, a giudizio del Consiglio di amministrazione e su proposta del Direttore, tramite deliberazioni del Consiglio medesimo.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione concernenti i regolamenti sono trasmesse per conoscenza all'Amministrazione comunale.

Fino all'adozione dei predetti regolamenti, si applicano le disposizioni previste dalla normativa in vigore, nonché i provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione o dal Direttore, purché compatibili coi principi stabiliti dal presente statuto.

Art. 45 **Rinvii**

Per tutto quanto non precisato nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in vigore ed i principi generali dell'ordinamento nazionale e comunitario.